

## **Bando**

**di gara per appalto di servizi di gestione**

**Prot. 7773 del 12/08/2016**

**CIG- Z651AEDF7C**

**SCAENZA 15/09/2016**

## **FAQ-**

### **UN CONCORRENTE HA CHIESTO:**

Gentile Dott. Gregorio,  
rappresento una società intenzionata a partecipare al bando.

Come segnalato dall'Art. 13 del bando, "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA • Almeno due referenze bancarie o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.01.09.1993 n.385; ", sono richieste due referenze bancarie, ma la società in questione ha un solo conto corrente. Il Tar del Veneto con la sentenza n. 331 del 23 Marzo 2015 ha consentito di poter presentare una sola referenza bancaria, dalla quale emerge la solidità del gruppo in questione.

Sarebbe dunque possibile poter presentare una sola referenza bancaria?

Attendo una Sua risposta ufficiale, e Le auguro una buona giornata

### **RISPOSTA:**

**IL d.lgs 163/06 al quale la procedura fa riferimento benché non applicabile recita:**

#### **Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi**

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:  
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del [d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#);
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del [d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#), concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la

pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

*(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012)*

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).

*(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)*

***PERTANTO, OVE AL SOGGETTO SIA IMPOSSIBILE LA MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 LETT. A), RICHIAMATA NEL BANDO, IL REQUISITO PUÒ ESSERE DIMOSTRATO - LO STESSO DEVE GIUSTIFICARE L'IMPOSSIBILITÀ AI SENSI DEL COMMA 3 E COMPROVARE IL REQUISITO CON L'ALTRA MODALITÀ ( Aver realizzato negli ultimi cinque esercizi un fatturato globale di impresa pari a € 500.000,00 ed un importo relativo a servizi identici a quello oggetto della gara pari ad € 200.000,00) ALLEGANDO I BILANCI O CON I DOCUMENTI CHE RITERRÀ OPPORTUNI CHE SARANNO VALUTATI DALLA STAZIONE APPALTANTE-***

***IL rup***

***f.to Arch. Angelo Gregorio***

***Casal Velino 06/09/2016***